

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 9 febbraio 1998, n. 249.

Legge 14 febbraio 1992, n. 185. Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale. Disposizioni relative agli accertamenti ed alle proposte ispettoriali di delimitazione dei territori colpiti da avversità atmosferiche e calamità naturali in agricoltura.

Agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura

Alle Condotte agrarie

e, p.c. *Alla Direzione interventi infrastrutturali*

Alla Direzione foreste

Alla Ragioneria centrale

Ai gruppi di lavoro 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12

dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

All'Ente di sviluppo agricolo

Alla Federazione regionale agricoltori

Alla Confederazione italiana coltivatori

Alla Federazione regionale coltivatori diretti

All'Unione generale coltivatori

All'Unione coltivatori italiani

All'Associazione generale cooperative italiane

Alla Lega nazionale cooperative e mutue

All'Unione nazionale cooperative e mutue

Alla Confederazione cooperative italiane

All'Associazione regionale allevatori

Alla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali

Agli Ordini degli ingegneri

Ai Collegi dei periti agrari

Ai Collegi dei geometri

Ai Collegi degli agrotecnici

PREMESSA

La legge 14 febbraio 1992, n. 185, come è noto, nel modificare la normativa in materia di danni da avversità atmosferiche e calamità naturali, recata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, ha aperto nuovi spazi operativi, sollevando al tempo stesso complesse problematiche e prevedendo, tra l'altro, tempi più ristretti per le richieste di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi e per la delimitazione dei territori danneggiati, da inoltrare al competente Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il complesso delle direttive statali e regionali ha subito, peraltro, profonde modifiche non solo di carattere operativo ma anche relativamente ai criteri di riferimento che andranno ulteriormente e progressivamente adeguati alla moderna realtà agricola delineata dall'Unione europea.

Tali considerazioni motivano la necessità di una riorganizzazione del settore danni, valorizzando da una parte quanto fatto fin qui e perseguendo, allo stesso tempo, un possibile migliore coordinamento dell'azione amministrativa e tecnica di questo Assessorato con i relativi uffici periferici, orientando ogni energia all'individuazione di obiettivi significativi e di concreta utilità, razionalizzando la spesa e indirizzando più opportunamente le risorse assegnate.

E' emersa con urgenza, negli ultimi anni, l'esigenza di perfezionare le complesse operazioni relative alla delimitazione, migliorandone per quanto possibile il livello di dettaglio; ciò allo scopo di dare sempre maggiore efficacia agli interventi ed evitando indiscriminate generalizzazioni che condurrebbero alla dispersione dei

mezzi finanziari disponibili – peraltro sempre meno consistenti nell'attuale contingenza economica – con pregiudizio delle aziende maggiormente danneggiate. Tale eventuale generalizzazione – d'altro canto – estenderebbe, di fatto, i benefici di legge connessi alla delimitazione – ad esempio sul delicato piano delle esenzioni fiscali e contributive – anche ad aziende i cui bilanci non abbiano subito riduzioni imputabili all'evento, ma eventualmente riferibili all'ordinario rischio d'impresa.

Al fine di agevolare il lavoro degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura territorialmente competenti nella predisposizione delle relazioni tecniche e nella individuazione dei territori da delimitare, questo Assessorato, in data 31 agosto 1992, ha emanato la circolare n. 102, avente per oggetto: "Segnalazione danni in agricoltura da avversità atmosferiche e calamità naturali, al fine di ottenere le agevolazioni creditizie, fiscali e la sospensione dei contributi assistenziali e previdenziali C.D., previste dalla normativa vigente".

Questa, in coerenza con le suddette finalità, ha previsto che ciascun titolare di azienda danneggiata da evento calamitoso faccia pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio apposita segnalazione.

Il termine per la presentazione delle segnalazioni, originariamente fissato in giorni 15 dalla data di cessazione dell'evento, è stato successivamente portato a giorni 7 a seguito delle pressanti richieste fatte pervenire a questo Assessorato da parte di taluni Ispettorati (cfr. circolare assessoriale n. 120 del 1993). Ciò in considerazione della necessità di constatare con maggiore tempestività eventuali danni, in relazione anche ai più ristretti termini previsti, rispetto al passato, dall'art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992, nonché dalla circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992, esplicativa della stessa.

Da più parti sono emerse, tuttavia, difficoltà in ordine alla concreta applicazione di quanto disposto con la sopra richiamata circolare n. 102 del 1992.

A motivo di quanto appena premesso, questo Assessorato ritiene di dover promuovere – sulla base delle esigenze dianzi esposte – il perseguimento di una maggiore incisività e celerità al complesso lavoro dei competenti Ispettorati, indirizzando gli stessi ad una migliore utilizzazione delle proprie risorse, alla omogeneità dei criteri operativi ed alla trasparenza nell'applicazione delle norme vigenti in materia di danni da calamità naturali e/o avversità atmosferiche alle produzioni non coperte da assicurazione agevolata e/o alle strutture agricole.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ciascuno per il territorio di propria competenza, al verificarsi di un evento calamitoso od a seguito di segnalazione pervenuta da parte delle aziende interessate o di altra comunicazione inoltrata da autorità civili (cfr. nota assessoriale n. 374/V del 4 febbraio 1997) od enti, etc., sono tenuti ad effettuare opportuni accertamenti .

Poiché è fatto obbligo a questo Assessorato di dare comunicazione al Ministero circa l'inizio degli accertamenti al verificarsi di eventi calamitosi – come disposto dalla circolare ministeriale n. 7/1992 al paragrafo 3.2 – si invitano gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura a dare a quest'Ufficio tempestiva comunicazione dell'inizio degli stessi.

Qualora i danni segnalati appaiano di una certa consistenza, l'Ispettorato è tenuto ad effettuare un primo rilievo procedendo alla individuazione delle zone agricole omogenee danneggiate e – laddove l'evento abbia assunto il carattere di eccezionalità, cioè qualora venga riconosciuto un danno alla P.L.V. ordinaria, esclusa la zootecnica, non inferiore al 35% della stessa – lo stesso ispettorato provvederà a formulare ed inoltrare allo scrivente assessorato la proposta di delimitazione dei territori danneggiati, secondo i criteri previsti dalla legge n. 185/1992 e ulteriormente precisati nella circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992, esplicativa della stessa.

1.2 - Detta proposta dovrà essere trasmessa a questo Ufficio entro il termine di giorni 30 dal verificarsi o dalla cessazione dell'evento calamitoso (cfr. circolare assessoriale n. 147 del 20 dicembre 1993), così da consentire alla Giunta regionale la formalizzazione della proposta di declaratoria con l'adozione della prescritta deliberazione – come disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 185/1992 – entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento, nonché l'invio della stessa al competente Ministero entro i 15 giorni successivi all'adozione, come disposto dalla citata circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992.

Il Ministero, previo accertamento degli effetti dei danni e della loro eccezionalità sul territorio delimitato, emetterà il decreto di riconoscimento dal quale discendono i termini per la presentazione delle istanze di soccorso da parte delle aziende riconosciute danneggiate.

2. COMPETENZE ISPETTORATI E CONDOTTE AGRARIE

2.1 - Considerato che le condotte agrarie sono organi strettamente dipendenti dagli Ispettori agrari provinciali, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 febbraio 1951, n. 21, si ritiene opportuno ribadire l'esigenza che

ciascun Ispettore, per l'espletamento dei compiti di delimitazione del territorio, si avvalga anche del personale in servizio presso le condotte agrarie e che, attese le aumentate competenze delle stesse, eserciti il dovuto tempestivo coordinamento per il perseguimento del risultato ottimale nell'interesse della pubblica amministrazione.

2.2 - Le eventuali segnalazioni potranno essere presentate dagli interessati presso gli Ispettorati nonché presso le condotte agrarie competenti per territorio. Le stesse potranno essere inoltrate, così come disciplinato dall'art. 3 del decreto assessoriale n. 2819 del 14 dicembre 1992, a mezzo raccomandata del servizio postale o recapitate presso l'Ufficio competente dall'interessato.

Le condotte agrarie dovranno trasmettere all'Ispettorato, mano a mano che pervengono alle stesse, le segnalazioni debitamente protocollate – di cui sarà trattenuta copia agli atti – così da consentire allo stesso la conoscenza del fenomeno a livello provinciale, ai fini della proposta di delimitazione del territorio, promuovendo l'opportuno avvio degli accertamenti.

3. SEGNALAZIONI

3.1 - L'azienda agricola danneggiata da evento calamitoso, allo scopo di orientare l'accertamento da parte dell'Ufficio preposto, potrà far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o alla condotta agraria competente per territorio apposita segnalazione, su modello redatto secondo lo schema allegato, avendo cura di attenersi alle accluse note per la compilazione.

La stessa, come già specificato con circolare assessoriale n. 214 del 3 giugno 1996 "dovrà essere indirizzata esclusivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (o condotta agraria) competente per territorio". Per quanto concerne, infatti, gli aspetti relativi all'esenzione fiscale e contributiva (Cfr. paragrafo 9), l'utenza interessata dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative (T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. n. 917/1986; decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale 4 luglio 1994).

La segnalazione dovrà essere presentata tempestivamente al verificarsi dell'evento, cioè quando il fenomeno (non le sue conseguenze) rientra nella normalità e comunque compatibilmente con il termine assegnato agli Ispettorati per la formulazione della proposta di delimitazione, già fissato in 30 giorni dal verificarsi o dalla cessazione dell'evento. In ogni caso non andrà pregiudicato il rispetto dei termini fissati per l'iter successivo (Cfr. paragrafo 1.2).

Al riguardo pare opportuno rilevare come taluni eventi abbiano inizio e cessazione nell'arco delle 24 ore mentre altri, quali venti sciroccali e siccità, possano protrarsi per un più lungo arco di tempo.

Qualora dovesse ripetersi, a breve distanza di tempo, il medesimo fenomeno calamitoso, sarà opportuno riferire i termini utili all'ultima sua manifestazione.

3.2 - La sopraindicata segnalazione conterrà tutti gli elementi utili alla esatta individuazione dell'azienda e dei terreni agricoli di pertinenza della stessa, specificando poi quelli danneggiati con indicazione di massima dei danni alle produzioni ed alle strutture agricole.

In essa inoltre, distinte per particella catastale, dovranno essere descritte tutte le colture praticate in azienda nel corso dell'intera annata agraria interessata dall'evento calamitoso (considerare cioè quelle già raccolte, in atto e ordinariamente previste), riportando gli eventuali premi o indennità derivanti dall'adesione a misure di regolamenti comunitari – es. set-aside, integrazione grano, integrazione olio, etc. – onde fornire tutti gli elementi necessari per una corretta definizione del bilancio aziendale e, conseguentemente, per una valutazione attendibile circa l'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. ai fini dell'eventuale attivazione dei benefici recati dalla legge n. 185/92 - F.S.N.

La stessa sarà redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente gli elementi sopra indicati, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Solo in tal caso, infatti, gli uffici preposti saranno legittimati ad utilizzare ai fini della relativa istruttoria i dati in essa contenuti (Cfr. art. 24, legge n. 15/1968).

3.3 - La segnalazione, se fatta pervenire nei modi e nei tempi dianzi esposti, consentirà all'Ufficio ricevente – ai fini della delimitazione – di entrare tempestivamente in possesso di ulteriori punti certi di riferimento circa la dislocazione geografica del fenomeno calamitoso.

A partire da questi sarà più agevole, infatti, pervenire in tempi brevi alla completa e corretta individuazione del territorio interessato dal fenomeno avverso, integrando le informazioni derivanti dall'ordinario monitoraggio del territorio.

3.4 - Si ribadisce la necessità di sottoporre comunque un congruo numero di segnalazioni – che rappresentino significativamente, per territorio ed entità del danno, le aziende danneggiate – a verifica diretta.

Appare superfluo evidenziare l'opportunità che nel contesto di specifici sopralluoghi aziendali si conduca analogo esame ai territori circostanti, onde pervenire ad una valutazione obiettiva e complessiva del fenomeno

segnalato e dei danni provocati.

Le segnalazioni di cui al paragrafo 3.3, utilizzate per i sopralluoghi aziendali di campionamento del territorio – unitamente al risultato degli stessi – si configureranno come atti giustificativi della proposta di delimitazione. Il risultato dei sopralluoghi effettuati, eventualmente corredato da relativa documentazione fotografica, verrà formalizzato mediante una relazione da redigersi tempestivamente, così da essere assunto ad istruttoria preliminare della relativa proposta di delimitazione.

Analogamente, per eventuali specifici sopralluoghi aziendali, il risultato degli stessi potrà essere posto a base istruttoria della eventuale domanda di liquidazione.

Si fa presente che dalla segnalazione non scaturisce alcun obbligo per l'Amministrazione. La formulazione della proposta di delimitazione dei territori resta, infatti, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge.

Corre l'obbligo, tra l'altro, evidenziare la responsabilità penale assunta dal soggetto segnalante nel perpetrare segnalazioni responsabili ai sensi degli artt. 4 e 26 della legge n. 15/1968, contenenti dati non rispondenti al vero.

3.5 - E' opportuno sottolineare come particolare cura debba essere posta nella compilazione della segnalazione di danni a strutture, indicando i dati relativi all'ubicazione, al tipo ed al valore presunto del danno subito.

Sarà compito degli uffici istruttori predisporre prioritariamente accertamenti relativi a dette segnalazioni, allo scopo di consentire il celere ripristino dell'ordinaria conduzione aziendale.

A seguito della segnalazione, infatti, la constatazione del danno potrà avvenire in tempi brevi rispetto alla cessazione dell'evento, non pregiudicando, conseguentemente, la celere ripresa della conduzione aziendale, che potrebbe risultare impedita dalla necessità di mantenimento delle cose danneggiate, fino ad accertamento del loro stato, per un più lungo lasso di tempo.

Risulta peraltro evidente come un accertamento condotto a notevole distanza di tempo dal cessare dell'evento possa risultare parziale, finendo col far rilevare un danno di diversa consistenza rispetto a quello oggettivamente verificatosi.

Tale tempestiva constatazione appare quindi necessaria ed opportuna per l'acquisizione di dati certi, utili alla successiva istruttoria formale delle richieste dei benefici.

In merito, si rimanda a quanto contenuto al paragrafo 9 della già citata circolare ministeriale n. 7/1992 per la individuazione delle strutture ammesse al finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, richiamando in particolare, quanto specificato dallo stesso competente Ministero nella nota n. 101.178 del 30 maggio 1996, (trasmessa agli I.P.A. e C.A. con assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996) laddove viene precisato che "l'intervento pubblico è finalizzato alla realizzazione dei ripristini per ridare efficienza e funzionalità alle strutture danneggiate", ritenendo "che i miglioramenti strutturali debbano essere limitati a quelle opere indispensabili per la realizzazione dei ripristini, con esclusione dei lavori di consolidamento e prevenzione, e di sistemazione dell'area circostante, che se ritenuti necessari non possono che restare a totale carico del beneficiario".

Particolare cura si abbia nell'escludere eventuali danni verificatisi "a carico di strutture vetuste, disabitate o comunque non utilizzate per l'attività agricola, per le quali non sono attivabili gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale" (nota ministeriale prot. n. 101.760 dell'11 ottobre 1994).

3.6 - L'imprenditore che rappresenti l'urgenza di provvedere ai ripristini aziendali ancor prima del riconoscimento ministeriale dovrà, con congruo anticipo di tempo rispetto la data di inizio degli stessi, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, legge n. 15/1968), produrre relativa istanza di sopralluogo aziendale nella quale siano presenti i seguenti elementi:

- identificazione giuridica e catastale dell'azienda; dettaglio catastale della base aziendale;
- comunicazione – da cui possa evincersi data certa di trasmissione e ricezione – della data di inizio dei lavori, della presunta durata e se gli stessi saranno affidati a terzi o condotti in economia; la data di notifica dovrà necessariamente essere precedente – ed in modo congruo – alla data di inizio lavori;
- descrizione e consistenza dei danni accusati dall'azienda e nesso di causalità tra l'evento ed i danni denunciati nonché la loro ubicazione attraverso il riferimento catastale;
- dettaglio della spesa attraverso computi metrici, planimetrie e quanto altro, di consuetudine, occorra;
- prospetto contenente il dettaglio dell'ordinamento colturale e delle eventuali altre attività praticate, indispensabile al fine di determinare la P.L.V. aziendale dell'annata corrente al momento dell'evento calamitoso, sulla base del dettaglio catastale dei territori aziendali di cui sopra, con relativa specificazione del loro utilizzo (coltura praticata in pieno campo od in ambiente protetto, es. serra o tunnel).

Da detta procedura, ed in particolare dai sopralluoghi aziendali, non scaturisce alcun obbligo per l'Amministrazione, fermo restando che l'eventuale contributo – comunque subordinato al riconoscimento

ministeriale della eccezionalità dell'evento in esame, ai sensi della vigente normativa – verrà erogato nei limiti delle disponibilità assegnate.

In conseguenza di tale istanza l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o l'ufficio delegato, verificherà che il territorio aziendale di che trattasi, ricada nell'ambito della delimitazione proposta al Ministero ed accerterà, in contraddittorio, lo stato dei luoghi, il valore e la consistenza del danno dichiarato, redigendo apposito verbale che verrà posto agli atti istruttori della successiva domanda di liquidazione prodotta ai sensi del decreto Ministeriale di riconoscimento.

3.7 - Pare opportuno, ancora, riferirsi a quanto contenuto nelle note ministeriali prot. n. 100.859 del 13 maggio 1993 e prot. n. 100.497 del 27 marzo 1995, laddove viene precisato che: "Per i danni alle strutture occorrerà accertare che il fabbisogno di spesa per il ripristino incida per almeno il 35% sulla produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. In quest'ultimo caso, trattandosi della valutazione di sopportabilità dei costi da parte dell'azienda in relazione alle entrate, è indubbio che debba essere presa in considerazione la produzione lorda vendibile effettiva e le altre entrate ad essa connesse".

Pertanto: "alla produzione reale dell'azienda vanno sommati le compensazioni o gli aiuti comunitari al reddito ed i risarcimenti assicurativi al netto del costo della polizza a carico dell'azienda stessa". E ancora che: "resta quindi fermo il presupposto che all'interno delle aree delimitate l'evento abbia assunto carattere eccezionale tale da incidere sulla produzione lorda vendibile in misura non inferiore al 35%, ed in presenza di danni alle strutture aziendali ed alle scorte, il fabbisogno di spesa per i ripristini o la ricostruzione, non sia inferiore al 35% della produzione lorda vendibile effettiva (P.L.V. ordinaria al netto dei danni alle produzioni)".

3.8 - E' opportuno che le ditte segnalanti assicurino la necessaria assistenza ai funzionari incaricati di effettuare i previsti sopralluoghi, in particolar modo per quanto concerne la immediata reperibilità dei titolari o altri rappresentanti della stessa, annotando nella segnalazione stessa i possibili recapiti celeri.

4. ACCERTAMENTI

4.1 - Si ritiene utile richiamare i criteri cui attenersi ai fini della delimitazione, già contenuti nelle circolari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988, laddove viene disposto che "l'accertamento ha per oggetto gli effetti degli eventi calamitosi e la stima dei danni alla produzione, strutture ed infrastrutture, ed è rivolto a stabilire se trattasi di danni eccezionali o meno".

La stima del danno – come è noto – è la stima della differenza, a prodotto maturo, tra "valore" della produzione immediatamente prima del sinistro e "valore" di ciò che rimane della stessa subito dopo la circostanza avversa. Si stimerà quindi la perdita di valore della produzione rapportando questo valore a quello della P.L.V. ordinaria per la ricerca dell'incidenza minima richiesta dalla legge per l'attivazione delle provvidenze di soccorso. Nell'accertare il danno non potrà attribuirsi alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Tale concetto di ordinarità non terrà conto – così come previsto dalla stessa pratica estimativa – di situazioni che si discostino sensibilmente, in positivo o in negativo, dal dato medio di riferimento.

Lo stesso Ministero ha più volte ribadito tale impostazione precisando che "non condivisibile appare" l'eventuale "riferimento ad una ipotetica produzione 'attesa' in sostituzione della produzione ordinaria 'storica' a livello provinciale determinata dall'autorità preposta a tali rilevamenti ed elaborazioni (Istat)"; infatti, "il riferimento a rese produttive presumibilmente 'attese', diverse da quelle statisticamente valide, condurrebbe alla determinazione di valori non comparabili e quindi non idonei alla valutazione dell'incidenza del danno alla PLV aziendale" (cfr. nota ministeriale n. 100.536 del 4 aprile 1995).

Analogamente, per quanto riguarda i prezzi da attribuire alle produzioni ordinarie ottenute, questi andranno ricercati sull'andamento del mercato della zona, adottando prudenzialmente i valori più bassi tra quelli probabilmente attesi.

Da quanto esposto – così come più volte raccomandato in passato – si evidenzia come particolare cura dovrà essere posta nella corretta determinazione delle produzioni ordinarie di riferimento (cfr. paragrafo 4.5), effettuando una costante ed attenta analisi dei dati resi pubblici attraverso le progressive rilevazioni statistiche delle produzioni agricole, verificando altresì che i dati contenuti nelle proposte di delimitazione siano sempre coerenti con i dati ordinari di riferimento. Laddove questi risultino significativamente differenti da quelli medi provinciali, andranno evidenziate nel testo della relazione le motivazioni tecniche ed economiche di tale consistente differenza (es. colture praticate in territori particolarmente vocati, di particolare pregio, etc.). Solo a partire da dati di riferimento non adeguatamente valutati ed aggiornati sarà possibile il verificarsi di accentuate discordanze tra il dato ordinario medio di riferimento e quello della reale produzione agricola per quella determinata zona, con conseguenti eventuali ripercussioni negative presso l'utenza.

Si raccomanda, pertanto, un maggiore e puntuale coordinamento tra i relativi settori dell'Ispettorato, attraverso

lo scambio costante di tutte le necessarie informazioni. Tale condizione operativa, indispensabile ai fini di quella maggiore celerità e incisività raccomandata in premessa, renderà più organico il complesso e difficile lavoro degli stessi.

In prima istanza andrà comunque accertato che trattasi di produzioni per le quali siano stati adottati mezzi e tecniche colturali proprie della buona pratica agronomica diffusa nella zona in esame e tali da ottenere almeno quanto raccolto in buone annate precedenti (dati individuabili anche attraverso analisi statistica, cfr. paragrafo 4.5). Detti caratteri "tipici" costituiscono l'ordinarietà della produzione in un'area che, per sua natura, è costituita da una pluralità di aziende dai medesimi caratteri (carattere del fondo, ordinamento culturale, sistemi di trasformazione dei prodotti, esercizio dell'impresa, etc.) e pertanto condotte in regime di ordinarietà di gestione. Andrà esclusa la possibile valutazione di danni assimilabili all'ordinario rischio d'impresa, connessi alla produttività degli investimenti, all'organizzazione dei fattori produttivi, agli andamenti di mercato, nei confronti dei quali si concretizza la funzione imprenditoriale.

In riferimento alle innovate valutazioni richieste dalla legge n. 185/1992 viene meno l'aprioristica uguaglianza tra percentuale di prodotto danneggiato e percentuale del valore economico del danno.

Pertanto, parlando di danno alle produzioni agricole, si intenderà riferirsi al danno ai redditi che derivano dall'attività agricola praticata laddove i redditi agricoli – quindi la P.L.V. aziendale – possono subire decurtazioni non solo per diminuzione della quantità di prodotto commerciabile, ma anche per il minore prezzo di mercato realizzabile per riduzione della qualità dello stesso. Entrambi i fattori debbono comunque essere in diretto nesso di causalità con l'evento avverso, affinché se ne possa valutare il danno arrecato al fine dell'intervento del F.S.N. in quanto per loro stessa natura sono funzioni di altre variabili (tecniche colturali, patologie, eccesso di offerta, etc.).

L'azienda agraria che, come è noto, è la combinazione elementare dei mezzi di produzione (cfr. G. Medici, 1945) rappresenta dunque una unità economica frutto di una delle possibili combinazioni dei mezzi produttivi, realizzata dall'imprenditore, finalizzata alla realizzazione di una serie di redditi, il cui ammontare complessivo – reddito netto – viene dato dalla differenza tra valore della produzione e costi sostenuti per l'impiego dei mezzi produttivi.

Il reddito netto rappresenta, quindi, la somma dei redditi che spetta ad una persona fisica in relazione alle figure economiche che rappresenta per l'impiego dei fattori aziendali produttivi utilizzati.

Occorrerà tenere presente, tuttavia, che questo non è un salario – cioè una somma a titolo di compenso per il lavoro svolto dall'agricoltore o imprenditore, quale persona – ma una somma che, nel suo ammontare, remunera l'uso di tutti i fattori della produzione; tale somma è imputata, legittimamente, all'azienda retta dall'imprenditore.

Il territorio oggetto della successiva proposta regionale andrà descritto catastalmente, riconoscendo in esso le aziende ritenute aventi titolo di ammissibilità ai benefici di legge.

4.2 - Va evidenziato in questa sede come, a fronte del concetto di produzione lorda globale che individua l'entità della produzione nel suo aspetto "fisico" – cui faceva riferimento la precedente legge n. 590/1981, ricercando l'incidenza del danno sul valore attribuito a questa – venga ora introdotto quello di produzione lorda vendibile, che individua in termini "economici" la parte attiva del bilancio aziendale.

4.3 - Tale "attivo" del bilancio aziendale – come è stato sottolineato dalla nota ministeriale n. 101.012 del 16 maggio 1996, trasmessa agli I.P.A. e C.A. con assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996, nonché dalle note citate al paragrafo 3.7 – è costituito pertanto dal complesso dei valori attribuiti alle produzioni ordinariamente praticate nell'arco dell'intera annata agraria e da tutte le altre entrate accessorie quali servizi prodotti, variazione positiva delle scorte ed altri ricavi aziendali che non derivano direttamente da una specifica attività (aiuti UE ai seminativi, alla produzione olivicola, etc.).

Tale concetto di ordine economico, come accennato in premessa, si lega altresì alla necessità di far fronte tempestivamente al progressivo mutare della realtà agricola attuale, così come va delineandosi anche in relazione agli indirizzi della UE.

In particolare, quindi, un'agricoltura non più legata a schemi tradizionali – per quanto significativi nella memoria storica della nostra regione – ma sempre più chiamata a fare i conti col mercato e le diversificate realtà economiche in continua evoluzione. Il richiamato passaggio da un concetto "fisico" attinente alla produzione globale a quello "economico" relativo alla produzione vendibile, individua, quindi, il passaggio di mentalità verso un concetto di produttività che per essere tale deve "attraversare" il mercato. A titolo di esempio può dirsi allora che non sempre una riduzione di prodotto debba significare, automaticamente, corrispondente riduzione della PLV.

4.4 - L'insieme delle eventuali segnalazioni, raggruppate per comune e successivamente classificate per caratteri aziendali, agevolerà le complesse indagini da effettuare sul territorio. Attraverso segnalazioni raggruppate per

territorio comunale e località (individuabile attraverso dati catastali) sarà possibile pervenire, infatti, all'individuazione dei caratteri di tipicità sopra delineati. Tale indagine, pur nei limiti connotati alla stessa, fornirà un più valido strumento di analisi del territorio di competenza.

4.5 - La corretta determinazione delle produzioni ordinarie di riferimento (cfr. anche il paragrafo 4.1) andrà condotta facendo riferimento ad un arco temporale non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, verificando i dati trasmessi all'Istat dai singoli Ispettorati. I valori di produzione andranno ricercati fra quelli concernenti annate non colpite da eventi avversi dichiarati, allo scopo di pervenire alla corretta individuazione delle medie provinciali di riferimento.

Le rese ordinarie di riferimento saranno adottate ricercando il valore più frequente delle produzioni ottenute in almeno tre anni.

4.6 - Si precisa ancora, come l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale debba riferirsi esclusivamente ad eventi che, per vastità del territorio colpito e per particolare intensità, vadano a determinare un effettivo grave pregiudizio dell'economia locale, valutabile ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 185/92, nonché della già citata circolare ministeriale esplicativa della stessa.

Rimangono esclusi dalla possibilità di essere riconosciuti e dichiarati eccezionali – così come più volte precisato dal competente Ministero ed in ultimo con la nota n. 101.759 dell'11 ottobre 1994 – eventi di ridotta intensità, esigua ampiezza territoriale o addirittura riferibili a singole piccole aziende, nonché danni di modesta entità o comunque rientranti nell'ordinario rischio d'impresa.

In analogia a quanto recentemente indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si raccomanda il massimo rigore nell'individuazione dei soli comuni gravemente danneggiati nei quali siano riscontrabili effettive situazioni di emergenza, indicando – se del caso – anche solamente parti di essi, come già più volte specificato in passato (cfr. paragrafo 5.6).

La delimitazione dei territori danneggiati andrà effettuata "conducendo l'indagine per territorio comunale, suddiviso in zone agricole aventi ordinamento colturale omogeneo, e definendo l'evento nella sua dimensione territoriale" (cfr. circolari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988).

4.7 - Pare opportuno evidenziare come la delimitazione non possa riferirsi a singole colture o comparti (es. comparto cerealicolo, agrumicolo, olivicolo, viticolo, etc.) bensì alla compromissione economica di un territorio individuato – come dianzi specificato – per zone agricole omogenee.

Nella redazione del bilancio aziendale – ed analogamente del bilancio del territorio delimitato –, infatti, andranno specificate tutte le colture praticate nell'arco dell'annata agraria interessata dall'evento calamitoso (comprendendo cioè quelle già raccolte, in atto e previste), così come precedentemente sottolineato. Sulla base di tale analisi – come è noto – dovrà essere verificato se l'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. sarà stata tale da giustificare l'attivazione delle provvidenze di cui alla legge n. 185/1992, F.S.N., inoltrando conseguentemente la relativa proposta di delimitazione.

4.8 - Il carattere di eccezionalità – riconosciuto e sancito dal competente Ministero attraverso emissione di apposito specifico decreto di declaratoria e delimitazione – rappresenta il presupposto fondamentale di ogni intervento, tenuto conto che per eccezionalità non deve intendersi, semplicemente, una particolare virulenza del fenomeno avverso, bensì il fatto che l'evento – in un contesto di normale e ordinaria attività produttiva a carattere agricolo – abbia determinato uno sconvolgimento tale, sotto il profilo economico, da comportare un pregiudizio della PLV – come più volte ribadito – "in misura superiore al rischio ordinario d'impresa, stabilito dalla legge nel 35%" (cfr. circolare ministeriale n. 7/1992) della stessa, esclusa quella zootecnica. Si tratterà, pertanto, di danni derivanti da andamenti stagionali fortemente abnormi e da eventi negativi che la funzione imprenditoriale non può direttamente controllare ma i cui effetti, invero, è chiamata ad arginare e limitare (art. 1914 e segg. del C.C.).

Ne consegue la non ammissibilità di proposte di intervento del F.S.N. relativamente a situazioni di per sé già intrinsecamente "a rischio" per particolari realtà geo-pedologiche o ambientali, laddove cioè l'attività agricola venga praticata in situazioni limite e pertanto l'evento avverso sia da considerare non più eccezionale bensì prevedibile o addirittura probabile. In tali casi – particolarmente in riferimento a strutture ed infrastrutture – eventuali interventi di sostegno saranno attribuibili ad altri settori di competenza (protezione civile, ambiente, etc.) tanto più qualora dovessero esistere particolari vincoli relativamente al territorio interessato.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia come l'attivazione dei benefici recati dalla legge n. 185/1992 resti subordinata al citato presupposto del carattere di eccezionalità, come dianzi individuato, cioè collocato in un contesto di normalità ed ordinarietà produttiva.

4.9 - Si ritiene inoltre opportuno porre l'attenzione su quanto contenuto nella circolare ministeriale n. 7/1992 ai paragrafi 3.5 e 3.6 circa eventuali danni al verificarsi di eventi che, pur non assumendo carattere eccezionale (entità del danno accertato inferiore al 35% della P.L.V.), abbiano tuttavia prodotto danni particolarmente

consistenti e comunque non inferiori al 20% della P.L.V..

Al termine di tali accertamenti si provvederà "all'annotazione di tutti gli elementi tecnici relativi all'incidenza sulle singole colture e sul territorio interessato. Ciò allo scopo di tener conto di detti elementi al verificarsi, nella stessa annata agraria ed a carico delle stesse colture, di altri eventi gravi. In tal caso, infatti, il danno dell'evento precedente va a sommarsi a quello dell'evento successivo ai fini del calcolo sia dell'incidenza complessiva sulla produzione lorda vendibile che dell'entità dell'aiuto."

Per le finalità citate non vanno considerati quegli eventi che abbiano causato danni alle produzioni od inciso sulle strutture in misura inferiore al 20% della P.L.V. rientrando detto limite nell'ordinario rischio d'impresa. Al verificarsi, nel corso della stessa annata agraria e nei medesimi territori – anche a carico delle stesse colture – di eventi successivi ad altri già dichiarati eccezionali, le colture danneggiate dal precedente evento saranno considerate integre ai fini della determinazione della P. L.V.. Analogamente si procederà per quanto riguarda le strutture.

I danni da computare saranno quelli derivanti esclusivamente dall'evento in esame.

4.10 - Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei criteri da seguire per l'accertamento dei danni a carico delle infrastrutture e delle opere di bonifica, descritti ai paragrafi 3.7 e 9 della sopra citata circolare ministeriale n. 7/1992, tendenti ad accertare l'eccezionalità dell'evento ed il suo influsso negativo sull'attività produttiva delle aziende agricole.

A tal proposito val la pena ricordare che per strada interpoderale o vicinale si intende una strada di proprietà pro quota delle aziende agricole che vi hanno accesso, costruita su porzioni adiacenti e confinanti di particelle delle suddette aziende per il collegamento alla principale viabilità pubblica, anche nel caso – previsto nella circolare ministeriale n. 7/1992 – di gestione affidata per la manutenzione ordinaria ad un ente pubblico (consorzio, comune o provincia regionale).

4.11 - L'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge n. 185 del 14 febbraio 1992, resta comunque subordinata al verificarsi di danni a colture o strutture che, in relazione alle minori entrate conseguenti alle mancate produzioni o alle spese per il ripristino, abbiano determinato alle aziende ricadenti nel territorio delimitato una riduzione della P.L.V. non inferiore al 35% della stessa.

Detta percentuale – come già specificato – si riferisce alla produzione lorda vendibile e pertanto la valutazione da effettuare riguarderà il bilancio economico aziendale nel suo complesso e non soltanto le singole colture danneggiate, nella loro riduzione ponderale (cfr. circolare ministeriale n. 1505-F del 4 novembre 1988). Pur tuttavia la legge n. 185/1992 – come accennato al paragrafo 4.9 – consente l'opportunità di annotare danni ai singoli prodotti di entità superiore al 20%, anche se a questi non potranno essere commisurate provvidenze per il danno subito.

Nella valutazione del bilancio economico aziendale bisognerà tener conto, come "voce attiva", del risarcimento per le colture assicurate nonché di altri premi comunitari, come già argomentato nei precedenti paragrafi 3.7 e 4.3.

4.12 - Risulta evidente come tale analisi condotta per singole aziende, finalizzata al riscontro delle condizioni di legittimazione agli aiuti, non possa essere svolta nei tempi brevi richiesti per la formulazione della proposta di delimitazione di cui al paragrafo 1.2, bensì sulla base delle domande da presentarsi entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria (art. 3, comma 4, legge n. 185/1992. Cfr. nota n. 5611 del 26 aprile 1993, Uff. legislativo e legale).

Ai fini della proposta di delimitazione dell'evento sarà necessario, piuttosto, rilevare l'intensità del danno definendo l'evento mediante l'indicazione dei comuni nei quali si è riscontrato il danno del 35% sulla base del raffronto tra produzione normale delle zone omogenee, esclusa quella zootecnica, e l'entità della produzione perduta.

Nulla andrà stimato – al fine della valutazione della riduzione della P.L.V. ordinaria – che non sia in diretto nesso di causalità con l'evento calamitoso naturale, su produzioni praticate secondo le buone regole agronomiche tipiche della zona stessa, o che possa derivare da cattivo o improprio uso delle risorse nonché – più in generale – da carenze strutturali (es. natura dei terreni non idonea; mancanza di opportuna sistemazione idraulico-agraria; presenza di gravi fitopatie, etc.).

Sarà cura dell'estimatore avere conoscenza di eventuali produzioni particolari o "atipiche" il cui valore sia significativo ai fini della valutazione della P.L.V. di aziende ricadenti nel territorio in indagine ed includerle nel bilancio dello stesso.

L'ispettore provinciale dell'agricoltura, analogamente a quanto già espresso al paragrafo 4.1, assicurerà l'indispensabile scambio di informazioni tra i settori dell'ufficio preposti agli accertamenti ed alla definizione della proposta di delimitazione e quelli preposti alla gestione degli interventi comunitari, affinché si possa individuare correttamente il valore da attribuire a titolo di "entrate accessorie" al bilancio del territorio

delimitato.

Sarà opportuno, altresì, che gli Ispettorati, per l'espletamento delle complesse indagini da effettuare, si avvalgano – nel rispetto dei propri ruoli, connessi ai rispettivi compiti istituzionali – della collaborazione delle Sezioni operative di assistenza tecnica attraverso il continuo e non più occasionale scambio delle informazioni e dei rilevamenti che scaturiscono dalle molteplici attività delle stesse (monitoraggio delle attività aziendali sotto il profilo agronomico, agrometeorologia, geopedologia, mercati agricoli, etc.).

5. PROPOSTE DI DELIMITAZIONE

5.1 - Nella relazione costitutiva della proposta di delimitazione, oltre ad una dettagliata descrizione del fenomeno avverso e della sua dinamica, nonché degli effetti determinati dallo stesso su produzioni e/o strutture, andrà effettuata una precisa analisi economica finalizzata alla determinazione dell'incidenza percentuale del danno sulla P.L.V. e sulla determinazione dei fabbisogni finanziari.

Si ribadisce quanto disposto con la circolare assessoriale n. 36 del 6 febbraio 1989 (e analogamente richiesto dalla Presidenza della Regione con circolare 25 marzo 1996, prot. n. 1032), laddove viene precisato che nelle relazioni ispettoriali sarà necessario specificare per ogni coltura danneggiata la natura del danno e che, per ogni singola provvidenza richiesta, dovrà essere indicato il relativo fabbisogno finanziario nonché il numero presunto di aziende interessate. Tale dato potrà essere quantificato anche in relazione al contenuto delle segnalazioni pervenute.

Analogamente a quanto raccomandato dalla Presidenza della Regione con la citata circolare 25 marzo 1996 prot. n. 1032, verranno evidenziati i criteri seguiti nella relativa stima.

Dalle argomentazioni fin qui esposte e dall'analisi delle informazioni richieste nei modelli informatici relativi alla delimitazione dei territori danneggiati – allegato n. 1 della circolare ministeriale n. 7/1992 – consegue che il raffronto tra territorio agricolo omogeneo e territorio danneggiato sarà effettuato procedendo via via per tutti i comuni interessati.

Nei modelli informatici saranno quindi riportate le quantità di produzione ordinaria, determinate secondo i criteri già espressi dal paragrafo 4.1 al paragrafo 4.5, relative ai territori agricoli omogenei coinvolti nella delimitazione ed il loro relativo valore (mod. A), mentre per quanto concerne la parte di questi delimitata (mod. B), verrà indicata la produzione ordinaria da una parte ed il valore del danno a ciascun prodotto della zona agricola omogenea dall'altra (cfr. paragrafo 4.1) indicando, inoltre, il rapporto percentuale tra il valore del danno alla produzione e quello della produzione ordinaria sopra specificata.

Va da sé come il condurre l'indagine per zone agricole omogenee rappresenti un mezzo comunque finalizzato alla individuazione delle aziende beneficiarie delle provvidenze recate dal Fondo.

La zona agricola omogenea rappresenta, infatti, uno strumento e non già il fine dell'indagine stessa; fine che consiste – come dianzi precisato – nella esatta individuazione di territori agricoli afferenti ad aziende danneggiate da avversità atmosferiche e/o calamità naturali nella misura prevista dalla normativa vigente.

Attenzione particolare andrà posta, pertanto, nel verificare la sussistenza della massima coincidenza – pur con i margini di approssimazione connessi al carattere stesso della complessa indagine da effettuare – fra territorio delimitato attraverso l'ausilio delle zone agricole omogenee e territorio relativo ad aziende effettivamente danneggiate nella misura prevista dalla citata legge n. 185/1992, riducendo al minimo ogni possibile eventuale margine di errore e conseguente indiscriminata generalizzazione della delimitazione stessa.

5.2 - Pare chiaro, infatti, come non descrivendo le zone agricole omogenee interessate attraverso l'individuazione di relativi fogli di mappa e particelle e mantenendo comunque elevato il rapporto tra superficie del territorio danneggiato e superficie del territorio delimitato, possa determinarsi la conseguenza che tale generalizzazione – come già accennato in premessa – estenda di fatto i benefici di legge connessi alla delimitazione anche ad aziende i cui bilanci non abbiano subito riduzioni imputabili all'evento ma eventualmente riferibili all'ordinario rischio d'impresa.

"E' da evitare" pertanto "ogni tendenza alla generalizzazione per quanto riguarda sia la valutazione dei danni, sia la estensione delle zone colpite, che condurrebbe alla dispersione dei mezzi finanziari disponibili, con pregiudizio delle aziende maggiormente danneggiate" (circulari ministeriali n. 231 del 2 marzo 1983 e n. 1505-F del 14 novembre 1988).

5.3 - Poiché la segnalazione si configura, ai fini della delimitazione, quale strumento ulteriore di indagine e supporto all'ordinario monitoraggio del territorio, risulta probabile che l'insieme dei territori aziendali (foglio e particelle) individuati attraverso le segnalazioni sia solo una porzione (magari considerevole) dei territori realmente danneggiati. Territori, questi ultimi, sui quali l'ufficio dovrà comunque accertare – come già precisato – l'eventualità di danno arrecato dall'evento avverso, per conformarsi compiutamente ai criteri di legge ed alle informazioni richieste attraverso i modelli informatici predisposti dal Ministero.

Analogo riscontro andrà ricercato ed evidenziato nella relazione ispettoriale (cfr. paragrafo 5.1), circa il numero presunto di aziende interessate ai benefici di legge e quello desunto dalle segnalazioni utili, per una più attendibile quantificazione del fabbisogno finanziario.

La procedura fin qui proposta consentirà infatti l'individuazione delle aziende che hanno titolo a richiedere i benefici di legge, nonché una verosimile quantificazione dell'entità del danno e del relativo fabbisogno già al termine della fase di accertamento.

5.4 - In calce alla relazione ispettoriale verrà redatta apposita dichiarazione dall'Ispettore provinciale, nella qualità, in cui si attesti che, tenute presenti le direttive ministeriali, gli accertamenti eseguiti hanno posto in evidenza che per le zone delimitate ricorrono condizioni tecniche obiettive di danno tali da giustificare la delimitazione ai fini degli interventi previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, con i relativi articoli di legge e fabbisogni finanziari.

5.5 - La proposta ispettoriale, deliberata dalla Giunta regionale, sancisce attraverso l'indicazione dei comuni di pertinenza, di fogli e particelle, quali territori agricoli omogenei – e quali porzioni di questi siano quelli realmente danneggiati, escludendo i rimanenti non compresi nella relazione stessa.

Le aziende cui questi ultimi territori sono di pertinenza, saranno pertanto da ritenere non in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici di legge.

5.6 - E' opportuno evidenziare in questa sede come in occasione di eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, tramite la Presidenza della Regione siciliana solleciti la stessa Regione ad attivare le procedure vigenti previste dalla legge n. 185/1992 per l'accesso ai contributi a favore delle imprese agricole danneggiate e richieda il relativo elenco dei comuni interessati, precisando che i comuni per i quali si registrano essenzialmente danni all'agricoltura non vanno inclusi nell'elenco relativo ai comuni in cui si registrano essenzialmente danni agli altri settori produttivi; raccomandando, peraltro, "massimo rigore nell'individuazione dei soli comuni gravemente danneggiati, nei quali siano riscontrabili effettive situazioni di emergenza", "indicando – se del caso – anche solamente parte di essi".

Quanto sopra pone, ancora una volta e con urgenza, la questione – già evidenziata – relativa alla necessità di ulteriore perfezionamento delle complesse operazioni di delimitazione da parte degli uffici preposti, elevandone il livello di dettaglio, allo scopo di dare sempre maggiore efficacia agli interventi.

L'intervento di soccorso per la ripresa produttiva – riferito all'unità amministrativa territoriale che è il comune – è infatti rapportato ai settori che maggiormente o prevalentemente (essenzialmente) costituiscono il valore dell'attività economica del comune calamitato, laddove la riduzione di tale valore, a seguito dell'evento, ridurrà conseguentemente la disponibilità di risorse finanziarie, non più adeguate per i necessari ripristini di strutture produttive, infrastrutture e servizi.

L'intervento statale di soccorso in agricoltura, disciplinato dalla richiamata legge n. 185/1992, prevede attraverso indagine per territori agricoli omogenei, l'individuazione di un territorio composto da una pluralità di aziende ricadenti nell'ambito comunale. Questo potrà coincidere con l'intero territorio amministrativo comunale se l'economia dello stesso è caratterizzata prevalentemente da attività agricola. E' consentita, peraltro, l'opportunità di includere nella delimitazione porzioni di territori comunali nei quali viene esercitata l'attività agricola organizzata a scopo produttivo e sui quali si sia abbattuto l'evento avverso, individuandole attraverso i riferimenti catastali. Sul territorio così individuato sarà in ogni caso verificata la sussistenza dei requisiti di legge per l'eventuale proposizione ai sensi della normativa di che trattasi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'invitare la Regione ad attivare l'intervento della legge n. 185/1992, ha disposto la redazione di distinti elenchi in riferimento alle specifiche normative di soccorso utilizzate.

Appare superfluo evidenziare come, ai fini degli interventi di soccorso – attuativi delle relative norme legislative – vadano quindi incluse, eventualmente, solo quelle parti di territorio comunale – come sopra descritte – su cui si esplica l'attività produttiva oggetto della valutazione dei danni.

Tale dettaglio – ancorché gravante sul già complesso lavoro relativo alla valutazione dei territori da delimitare, di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura – si rende ancor più necessario ed opportuno al fine di evitare il rischio che l'Amministrazione statale possa valutare negativamente l'inserimento di un comune nell'uno o nell'altro elenco (e precludere quindi l'accesso ai benefici relativi al settore agricolo o ad altri settori produttivi) in considerazione dei sempre meno consistenti mezzi finanziari disponibili nell'attuale situazione economica, la cui dispersione arrecherebbe pregiudizio al soccorso delle aziende maggiormente danneggiate. Giova evidenziare, come già raccomandato, la necessità di evitare ogni tendenza alla generalizzazione per quanto riguarda sia la valutazione dei danni, sia l'estensione delle zone colpite.

Si rappresenta la necessità che gli uffici in indirizzo si attengano scrupolosamente ai principi su esposti provvedendo a vigilare in tal senso.

6. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI DI DELIMITAZIONE

6.1 - Allo scopo di dare riscontro alla necessità di una adeguata diffusione dei dati relativi ai territori delimitati, onde garantire una corretta informazione dei cittadini, agevolando la corretta compilazione delle istanze di ammissibilità ai benefici di legge ed evitando in tal modo la genericità delle stesse in riferimento alle produzioni danneggiate, dovrà scrupolosamente attuarsi quanto già specificato all'articolo 7 della legge n. 185/1992, laddove viene disposto l'obbligo di rendere pubblici "gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6". Tali atti saranno pertanto resi accessibili ai cittadini attraverso pubblicazione, per 15 giorni, nell'albo pretorio dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Stante gli adempimenti di legge sopra citati ed allo scopo di snellire le relative procedure, ai fini del perseguimento di un sempre migliore rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione improntato su criteri di efficienza e trasparenza, si invitano gli Ispettorati provinciali a voler disporre quanto occorra per l'attuazione dei suddetti adempimenti.

Non appena quest'ufficio avrà comunicazione da parte del superiore Ministero dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto ministeriale di declaratoria e delimitazione dei territori interessati e delle provvidenze concesse ai sensi dell'art. 2 della legge n. 185/92, provvederà – come di consueto – a darne immediata comunicazione agli Ispettorati interessati che provvederanno a dar corso agli adempimenti previsti dal citato art. 7 presso i comuni interessati, indicando gli estremi della delibera della Giunta regionale. Ai fini della pubblicità degli interventi, pertanto, non dovrà farsi più riferimento al consueto decreto assessoriale.

Si avrà cura, tra l'altro, di verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dal Ministero e la relativa originaria proposta ispettoriale, al fine di non indurre l'utenza in possibili errori che ne aggraverebbero i già profondi disagi (cfr. nota assessoriale prot. n. 361/V del 3 febbraio 1997).

Sarà cura degli ispettorati porre attenzione sulla corretta utilizzazione dello strumento della segnalazione stante il suddetto obbligo di legge, mentre si invitano le organizzazioni di categoria a volere indirizzare e sensibilizzare gli interessati al corretto uso delle segnalazioni.

7. INTEGRAZIONE E/O RETTIFICHE ALLA PROPOSTA DI DELIMITAZIONE.

7.1 - Si coglie l'occasione per ribadire la necessità di porre estrema attenzione e cautela nel dare corso a richieste di integrazione e/o rettifica relative a proposte già inoltrate od accolte, circostanziando dettagliatamente e per tempo le stesse. Ciò allo scopo di limitare ogni possibile eventuale errore di valutazione, con conseguenti ripercussioni negative per l'utenza interessata.

Dato il ripetersi di circostanze concernenti errata attribuzione di fogli di mappa e particelle ai rispettivi comuni interessati dalla delimitazione si raccomanda, inoltre, di prestare massima attenzione nella definizione e formulazione delle relazioni tecniche relative a proposte di delimitazione, in considerazione del fatto che tali errori – pur sempre possibili data la complessità del lavoro svolto – inducono comunque confusione e disagio presso l'utenza, determinando peraltro un aggravio in sede operativa ed un costo per la stessa Amministrazione.

7.2 - A tal proposito, si dovrà scrupolosamente tener conto di quanto precisato dallo stesso Ministero con nota n. 101.178 del 30 maggio 1996 (trasmessa agli ispettorati e condotte agrarie con nota assessoriale n. 3833 del 24 giugno 1996) circa la delicata problematica delle proposte integrative di delimitazione, laddove viene precisato che: "eventuali errori od omissioni nella formulazione delle proposte devono essere segnalati immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di declaratoria nella *Gazzetta Ufficiale*, per il conseguente provvedimento di rettifica. Non sono giustificabili proposte integrative oltre detti termini".

7.3 - Qualsiasi eventuale integrazione o rettifica dovrà essere comunque sempre opportunamente motivata.

Come già precisato in precedenti occasioni, ogni eventuale ampliamento di superfici territoriali di nuova individuazione rispetto a precedenti proposte dovrà – ai fini della delimitazione – essere accertata analiticamente secondo le modalità prescritte, verificando la sussistenza dei requisiti previsti per la richiesta di concessione dei benefici recati dalla legge n. 185/1992, con conseguente eventuale formulazione di specifica proposta ispettoriale integrativa.

Questa sarà corredata da relazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie a sostanziare adeguatamente la stessa, dai prescritti modelli informatici, dalla cartografia dei territori interessati e dal relativo fabbisogno finanziario.

Ogni specifica proposta integrativa e/o di rettifica – qualora sussistano i necessari presupposti – sarà quindi sottoposta alla Giunta regionale per la prescritta deliberazione – anche per quanto riguarda singoli fogli di mappa o particelle afferenti a comuni compresi nella precedente proposta – e trasmessa al competente ministero per i conseguenziali adempimenti.

Ciò in quanto delibera e relazione (che della stessa è parte integrante) vengono assunte dal competente Ministero per la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e la delimitazione dei territori interessati.

8. COLTURE AMMESSE

AD ASSICURAZIONE AGEVOLATA

8.1 - Il paragrafo 3.4 della circolare ministeriale n. 7/1992 recita testualmente: "Nell'accertamento dei danni non vanno presi in considerazione quelli derivanti da avversità e/o fitopatie che hanno colpito colture e/o strutture ammissibili all'assicurazione agevolata, individuate per aree geografiche omogenee con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo."

8.2 - A tal proposito si richiama il contenuto dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione con modificazioni del D.L. n. 273 del 17 maggio 1996, che modifica il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1982, n. 185, sostituendo il secondo periodo con il seguente: "A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2."

Il concetto di produzioni "ammissibili" all'assicurazione agevolata viene quindi sostituito da quello che fa riferimento a produzioni "assicurate".

Qualora nella delimitazione dovessero risultare comprese produzioni che rientrino nell'ambito di quelle ammesse ad assicurazione agevolata, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 185/1992 – ed individuate con apposito decreto dal Ministero – nella valutazione dell'incidenza del danno alla P.L.V. del territorio delimitato non andranno pertanto ascritte come danneggiate quelle effettivamente assicurate e l'entità delle provvidenze sarà conseguentemente commisurata all'incidenza del danno con esclusione di tali colture.

Questo Ufficio, – con nota prot. 4355/V del 20 luglio 1996, ha invitato i Consorzi di difesa delle produzioni agricole a fornire agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nella cui competenza territoriale ricadono le aziende interessate dei soci, gli elementi necessari per la delimitazione dei territori danneggiati e l'istruttoria delle singole pratiche.

9. AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE

9.1 - Si rappresenta l'opportunità, per il titolare della ditta avente causa, di inviare specifica segnalazione al competente Ufficio tecnico erariale, tendente ad ottenere i benefici fiscali riconosciuti per perdita del prodotto per eventi naturali, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, T.U. delle imposte sui redditi, nei tempi previsti dall'art. 28 stesso (cfr. paragrafo 12.1 della circolare ministeriale n. 7/1992).

Sarà opportuno che gli Ispettorati, in ordine alle dichiarazioni di danno richieste da altre Amministrazioni per gli scopi di cui al presente paragrafo, effettuino i relativi accertamenti contestualmente a quelli finalizzati alla formulazione della proposta di declaratoria.

9.2 - Analoga istanza può essere prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 185/1992, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968, per l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura determinata successivamente con decreto del Ministero del lavoro (cfr. paragrafo 12.2 della circolare ministeriale n. 7/1992).

9.3 - Si ribadisce, in riferimento alle suddette agevolazioni, quanto già sottolineato al paragrafo 5.2, laddove veniva evidenziato come una generalizzazione della delimitazione, estendendo di fatto tali benefici anche ad aziende che non sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge, richiami gli stessi Ispettorati a responsabilità relativamente ai rischi dianzi esposti.

10. ORIENTAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

10.1 - E' opportuno richiamare in questa sede il contenuto della circolare ministeriale prot. n. A/1659 del 2 luglio 1996 – trasmessa agli I.P.A con assessoriale n.4756 del 10 agosto 1996 – concernente "aiuti nazionali in materia di danni provocati da avversità atmosferiche" laddove viene precisato che "l'orientamento della Commissione U.E. nella materia in oggetto prevede, fra l'altro, il divieto di sovracompensazione dei danni subiti in caso di avversità atmosferiche dagli operatori agricoli.

In particolare, la Commissione raccomanda che l'applicazione delle diverse tipologie di interventi esistenti in materia – che prevedono provvidenze contributive e/o creditizie – avvenga in modo che in nessun caso le provvidenze percepite dagli agricoltori superino l'entità del danno subito.

Appare superfluo sottolineare che la entità delle provvidenze va calcolata tenendo conto, oltre che dei contributi in c/capitale, della capitalizzazione dei benefici creditizi concessi".

A tal proposito si ribadisce l'opportunità che gli Ispettorati si attengano scrupolosamente ai principi su esposti provvedendo a vigilare in tal senso.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1 - Sarà compito e responsabilità degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dare, di volta in volta, attuazione – nella concretezza delle diverse situazioni specifiche – ai criteri operativi esposti nella presente circolare, salvaguardandone l'integrità, pur nella varietà delle diverse e spesso difficili realtà locali.

11.2 - Sarà inoltre compito degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle sedi operative informare ed istruire l'utenza interessata al riguardo.

11.3 - Si invitano le organizzazioni di categoria in indirizzo a volere collaborare con questa Amministrazione nella diffusione di tutte le informazioni relative agli strumenti operativi sopra descritti, sollecitando l'utenza a farsi parte attiva fino alla definizione delle procedure di cui si è argomentato.

11.4 - A ciascuno si raccomanda la corretta utilizzazione dello strumento della segnalazione quale valido e concreto contributo conoscitivo, finalizzato al migliore funzionamento dell'azione tecnica ed amministrativa degli uffici regionali.

L'Assessore: CUFFARO